



TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Damiano Dazzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/05/2017:
rilevato che, circa l'istanza di sospensione della delibera impugnata, parte attrice ha sostenuto, a pag. 19 dell'atto di citazione, "*che sussistano giustificati motivi affinché venga disposta, a mente dell'art. 23 terzo comma c.c.*" la predetta sospensione;
rilevato che l'art. 23, comma 3, cod. civ. prevede, invece, quale presupposto della sospensione, la sussistenza di "*gravi motivi*", ed il provvedimento di sospensione, avendo natura cautelare, come tale richiede, oltre al *fumus boni iuris*, anche il *periculum in mora*;
rilevato che, nel caso di specie, non è stato prospettato il "*periculum*", il quale comunque pare essere escluso dal tempo trascorso tra la data della delibera di cui si chiede la sospensione (30.04.2016) e la data di iscrizione a ruolo della presente causa (28.11.2016);

P.Q.M.

respinge l'istanza di sospensione;
asigna alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
rinvia, tenuto conto dell'agenda del magistrato e del carico sostenibile, all'udienza del 2 febbraio 2018, ore 11,00, per la discussione sulle memorie depositate, disponendo che i termini assegnati decorrano dal 25 settembre 2017, anche al fine di adeguare i tempi di redazione delle memorie alla data dell'udienza.

Si comunichi.

Lodi, 7 maggio 2017

Il Giudice
dott. Damiano Dazzi

